

AS640 - COMUNE DI PESCARA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Roma, 27 ottobre 2009

Comune di Pescara

Oggetto: *richiesta di parere ex articolo 23-bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, pervenuta in data 13 agosto 2009 relativa all'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico.*

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza, nella sua adunanza del 22 ottobre 2009, ha ritenuto che, per quanto di propria competenza, non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis a causa della mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

Infatti, la natura e l'ampiezza del raggio di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società Attiva S.p.A. appaiono inficiare il rapporto di controllo tra Ente locale e impresa beneficiaria nell'ambito della gestione *in house*¹. Ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante. Laddove invece i servizi venissero affidati a una società di nuova costituzione che adotti lo Statuto allegato in bozza (allegato D alla richiesta di parere), l'Autorità ritiene che le informazioni trasmesse con la comunicazione in oggetto siano incomplete e, comunque, non idonee a consentire di rilasciare il prescritto parere.

La presente comunicazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

¹ [Cfr. la recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 5082 del 26 agosto 2009.]